

XVI LEGISLATURA – CAMERA DEI DEPUTATI

FASCICOLO N. 1.

Seduta del 15 maggio 2012

A.C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-
5176-A
EMENDAMENTI

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Relatori: BRESSA e CALDERISI

ART. 1.

(Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici).

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01. – *(Natura giuridica dei partiti politici)*. – 1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei

partiti politici in conformità ai principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:

- a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;
- b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;
- c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
- d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;
- e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;
- f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;
- g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;
- h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.

4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.

5. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.

6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

01. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01. – (*Finalità dei contributi pubblici ai partiti e movimenti politici*). – 1. Al fine di favorire la libera partecipazione dei cittadini alla vita democratica, lo Stato, ai sensi della presente legge, riconosce contributi finanziari e agevolazioni a partiti e movimenti politici per le spese sostenute per la comunicazione pubblica, la formazione, l'elaborazione culturale e programmatica, la selezione delle candidature alle cariche elettive, le campagne elettorali e per ogni altra attività direttamente riferibile alla finalità politica di cui all'articolo 49 della Costituzione.

01. 0202. Vassallo

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01. – (*Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici*). – 1. In attesa che sia approvata la legge in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e fatti salvi i requisiti più specifici previsti dalla legge per singole provvidenze, possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni fiscali di cui alla presente legge e a qualsiasi ulteriore forma di provvidenza pubblica prevista dalla legislazione vigente a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti e movimenti politici che nelle più recenti consultazioni hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un Consiglio regionale e hanno acquisito la personalità giuridica di associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, indicando nello statuto:

a) la denominazione e il simbolo che utilizzano per la presentazione delle proprie candidature a cariche elettive, riportati, in allegato, anche in forma grafica;

b) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia;

e) le procedure con le quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;

f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

h) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;

i) le modalità di selezione delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

l) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

m) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

p) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

01. 0200. Vassallo.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01. – *(Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici).* – 1. In attesa che sia approvata la legge in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per singole fattispecie, a decorrere dall'anno 2013 possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni previste a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti e movimenti politici che:

a) hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni di promozione sociale, nonché l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria;

c) hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi su base nazionale o alle elezioni di un Consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi su base regionale.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti e movimenti politici che godono di una qualsiasi delle provvidenze pubbliche previste dalla legge a vantaggio di partiti o movimenti politici sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.

Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

01. 0201. Vassallo.

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

Consequentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla presente legge.

1. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – *(Abrogazione dei rimborsi elettorali e devoluzione dell'ultima rata del rimborso elettorale).* – 1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, devolvono l'ultima rata del rimborso spettante per il 2008 ad associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curano attività assistenziali ovvero a un fondo destinato al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni dalle imprese appaltatrici, o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è costituito il fondo di cui al comma 2 e sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Consequentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2. – (*Destinazione del 5 per mille*). – 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta, espresse dai contribuenti.

3. Possono accedere alle risorse di cui al comma 1 i movimenti e partiti politici i cui bilanci di esercizio siano certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

1. 2. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – (*Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e per l'effetto sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 3. Stracquadanio, Bertolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – (*Definizione del sistema di finanziamento in favore dei partiti e movimenti politici da parte dello Stato e dei cittadini*). – 1. A ciascun movimento o partito politico è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 500.000, corrisposti in un'unica soluzione, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

2. L'erogazione del contributo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.

3. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 1.000.000».

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

5. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli CUD (ex modello 101) e 102, ciascun contribuente può devolvere ad un movimento o partito politico, come definito dalla normativa vigente, il 5 per mille del proprio reddito tassabile, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Il contributo verrà versato tramite modello F24 con apposito codice tributo ed annualità di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

6. I movimenti e i partiti politici che non raccolgono attraverso le disposizioni di cui al comma 5 una somma equivalente a euro 0,20 per ogni voto conseguito in occasione delle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ricevono un contributo integrativo da parte dello Stato fino al raggiungimento della suddetta somma.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: «ovvero» fino a «vero» sono soppresse.

10. Gli articoli 1, con l'esclusione del comma 4, 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.

1. 219. Donadi, Favia, Borghesi, Mura.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – *(Definizione del sistema di rimborso delle spese elettorali da parte dello Stato e del finanziamento privato da parte dei cittadini in favore dei partiti e movimenti politici).* – 1. A ciascun movimento o partito politico è attribuito un rimborso da parte dello Stato per le spese elettorali sostenute pari a euro 1.000.000, corrisposti in un'unica soluzione, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

2. L'erogazione del contributo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.

3. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 2.000.000».

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

5. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli CUD (ex modello 101) e 102, ciascun contribuente può devolvere ad un movimento o partito politico, come definito dalla normativa vigente, il 5 per mille del proprio reddito tassabile, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi

cui si riferisce la dichiarazione. Il contributo verrà versato tramite modello F24 con apposito codice tributo ed annualità di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo.

6. I movimenti e i partiti politici che non raccolgono attraverso le disposizioni di cui al comma 5 una somma equivalente a euro 0,20 per ogni voto conseguito in occasione delle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ricevono un contributo integrativo da parte dello Stato fino al raggiungimento della suddetta somma.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: «ovvero» fino a: «vero» sono soppresse.

10. Gli articoli 1, con l'esclusione del comma 4, 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.

1. 218. Donadi, Favia, Borghesi, Mura.

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 201. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «voti espressi in occasione delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il versamento delle quote annuali dei rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis è interrotto nel caso in cui il partito o movimento politico non presenti proprie liste di candidati in una delle successive elezioni per il rinnovo degli organi di cui al citato comma 1».

Consequentemente, sostituire l'articolo 2, con il seguente:

ART. 2. – (Destinazione del 5 per mille per il finanziamento dei partiti e movimenti politici). – 1. Per ciascun anno finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento dei partiti e movimenti politici così come disciplinati dall'articolo 49 della Costituzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti e movimenti politici comunicano al Ministero dell'interno, tramite il relativo responsabile legale, la loro eventuale sopravvenuta cessazione. Il mancato adempimento dell'obbligo da parte del predetto responsabile legale comporta, oltre alla restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 1 nell'ultimo anno, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di pari entità.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti,

risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

5. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme a essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme a essi attribuite.

6. In nessun caso possono essere assegnate somme ai soggetti di cui al comma 1 in assenza di una scelta espressa del contribuente.

7. Per gli interventi di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2013, una spesa nel limite massimo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.

1. 5. Giachetti.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un rimborso in relazione alle spese elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per le attività di iniziativa politica e a rimborso delle spese elettorali»;

b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è proporzionale al numero dei voti validi ricevuti da ciascun movimento o partito politico»;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: «di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,50 per il numero dei voti validi ottenuti da ciascun movimento o partito politico nelle ultime elezioni per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1»;

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono ammessi a fruire dei rimborsi per le spese elettorali e di qualunque altro beneficio o agevolazione previsti dalla legge soltanto i movimenti e i partiti politici che siano dotati di uno statuto, redatto per atto pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il quale determini gli organi del partito e la loro composizione, la durata in carica dei medesimi organi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e i doveri degli iscritti, nonché i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 220. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il finanziamento pubblico delle spese sostenute dai partiti e movimenti politici in ordine alle campagne elettorali è pari, quale tetto massimo di spesa, ad euro 63.700.000 annui. Il finanziamento pubblico è riconosciuto ed erogato in misura pari alle spese effettivamente sostenute e documentate dagli aventi diritto.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 203. Mura, Donadi, Favia, Borghesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il finanziamento pubblico delle spese sostenute e documentate dai partiti e movimenti politici in ordine alle campagne elettorali è ridotto, quale tetto massimo, ad euro 63.700.000 annui.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 204. Mura, Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: contributi con la seguente: finanziamenti.

1. 11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: spese sostenute fino alla fine del comma con le seguenti: consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici sono pari ad 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate.

1. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dai movimenti.

Conseguentemente:

alla rubrica, sopprimere le parole: e dai movimenti;

all'articolo 2:

comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e ai movimenti;

comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e movimento;

comma 3, sopprimere le parole: e dai movimenti;

comma 4, sopprimere le parole: e movimento;

alla rubrica, sopprimere le parole: e a movimenti;

all'articolo 3:

comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e i movimenti;

alla rubrica, sopprimere le parole: e dei movimenti;

all'articolo 4, comma 1:

lettera a), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: , i movimenti;

lettera b), capoverso, sopprimere le parole: e i movimenti;

all'articolo 5:

comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e dei movimenti;

alla rubrica, sopprimere le parole: e di movimenti;

all'articolo 6:

comma 1, sopprimere le parole: e i movimenti;

comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e i movimenti;

comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e dei movimenti;

comma 4:

secondo periodo:

sopprimere le parole: e dei movimenti;

sopprimere le parole: o del movimento;

quarto periodo, sopprimere le parole: e i movimenti;

quinto periodo:

sostituire le parole: quali partiti e movimenti con le seguenti: quali partiti e;

sostituire le parole: altri partiti e movimenti con le seguenti: altri partiti e;

comma 5:

primo periodo, sopprimere le parole: e ai movimenti;

secondo periodo, sopprimere le parole: e ai movimenti;

quinto periodo:

sopprimere le parole: o al movimento;

sopprimere le parole: e ai movimenti;
sesto periodo, sopprimere le parole: e di movimenti;
comma 7, sopprimere le parole: o del movimento;
comma 8, sopprimere le parole: e i movimenti;
comma 10:
primo periodo, sopprimere le parole: e dei movimenti;
secondo periodo, sopprimere le parole: e dei movimenti;
all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: e movimento;
all'articolo 9:
comma 1, sopprimere le parole: e ai movimenti;
comma 2, sopprimere le parole: e di movimenti;
al titolo:
primo periodo, sopprimere le parole: e movimenti;
secondo periodo, sopprimere le parole: e movimenti.

1. 12. Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Micciché, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ridotti fino alla fine del comma con le seguenti: determinati nella misura massima di novanta milioni di euro annui. Di questi una somma non superiore a cinquanta milioni di euro annui è corrisposta come rimborso delle spese documentate sostenute per le consultazioni elettorali. I restanti quaranta milioni di euro sono erogati a titolo di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 2.

Consequentemente, al comma 2, capoverso, sostituire le parole: euro 15.925.000 con le seguenti: euro 12.500.000.

1. 205. Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 91.000.000 annui fino alla fine del comma con le seguenti: 63.700.000 annui corrisposti come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 100. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rimborso delle spese aggiungere le seguenti: documentate sostenute.

1. 33. Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e quale contributo per l'attività politica.

Consequentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è finalizzato all'attività politica.

1. 36. Lanzillotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

1. 206. Lanzillotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rimborsi e il cofinanziamento di cui al presente comma devono essere iscritti a bilancio corredati delle documentazioni atte a dimostrare le

spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale e per l'attività politica.

1. 14. Razzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli importi di cui al comma 1, nel caso di riduzione del Prodotto interno lordo rispetto all'anno precedente, sono diminuiti di una percentuale doppia della riduzione del Prodotto interno lordo così come rilevata nel Documento di economia e finanza. Nessun incremento è invece previsto in caso di crescita del Prodotto interno lordo.

1. 16. Stracquadanio, Bertolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1 è concessa solo in relazione agli anni di legislatura effettivi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, i partiti politici sono tenuti a restituire allo Stato le somme residue indicate a bilancio.

1. 17. Razzi.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: L'ammontare aggiungere la seguente: massimo.

1. 207. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: , per ciascun anno fino alla fine del capoverso con le seguenti: alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei votanti nella consultazione elettorale.

1. 18. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Con riferimento alle elezioni di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, ad ogni partito che ha ottenuto l'elezione, sotto il proprio simbolo, di almeno un rappresentante, è riconosciuto un contributo pari a 0,75 euro per ogni voto valido ricevuto. Se l'ammontare complessivo dei contributi calcolati sulla base di tale parametro eccede la disponibilità del relativo fondo, le somme riconosciute a ciascun partito sono tutte ridotte, in proporzione, della parte eccedente.

Consequentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.

1. 208. Vassallo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis Qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiori all'importo massimo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificato dalla presente legge, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

1. 20. Lanzillotta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

1. 209. Amici, Pollastrini, Lo Moro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 10 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero

di candidati del medesimo genere superiore al 50 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

1. 210. Lo Moro, Cenni, Murer.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 10 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

1. 211. Lo Moro, Cenni, Murer.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

1. 212. Lo Moro, Cenni, Murer.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Se nel corso della legislatura e prima del versamento dei contributi pubblici a favore dei partiti e movimenti politici viene emessa sentenza definitiva di condanna di un candidato eletto per reati contro la pubblica amministrazione ovvero per voto di scambio o per reati di mafia, il contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'1 per cento in danno del partito o movimento che ha candidato il soggetto condannato. L'importo non erogato al partito o movimento politico viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.

1. 213. Lo Moro.

Sopprimere il comma 6.

1. 216. Brugger, Zeller.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le somme non ancora erogate destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici e riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

1. 215. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le somme non ancora erogate destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici e riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate alle finalità di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

1. 214. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le quote dei rimborsi elettorali relative alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge non sono

corrisposte. Gli importi corrispondenti alle conseguenti riduzioni di spesa sono assegnati al «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne», di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono destinati esclusivamente a finanziare, nell'ambito del «piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi», previsto dall'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la realizzazione di asili nido.

1. 27. Moroni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In via eccezionale le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono corrisposte fino al raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate così come risulta dai referti della Corte dei conti previsti dall'articolo 12, comma 1, legge della 10 dicembre 1993, n. 515.

1. 26. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1. 217. Brugger, Zeller.

Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento pubblico per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici o dai candidati.

1. 202. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Contributi a partiti e a movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,50 euro con le seguenti: 0,38 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

medesimo periodo, sopprimere le parole: o enti;

secondo periodo, sopprimere le parole: o ente erogante.

2. 213. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o enti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o ente erogante.

***2. 20.** Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o enti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o ente erogante.

***2. 215.** Donadi, Favia, Borghesi, Mura.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche o aggiungere le seguenti: società, ad esclusione delle società a partecipazione pubblica e di.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: ente con la seguente: società.

2. 211. Martini, Libè, Tassone.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano tratto quale utile, documentato da apposita contabilità, proveniente da manifestazioni ed altre attività promosse dal partito a fini di autofinanziamento.

2. 212. Vassallo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.

2. 10. Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Micciché, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Sopprimere il comma 2.

2. 204. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: partecipato alle elezioni.

2. 205. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e nelle cui liste nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

2. 14. Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I contributi di cui al presente articolo sono da destinarsi precipuamente alla ripartizione tra struttura nazionale ed eventuali articolazioni territoriali nonché per assicurare la formazione e la partecipazione di donne e giovani alla politica.

2. 214. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sopprimere il comma 3.

2. 206. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 4.

***2. 18.** Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Micciché, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Sopprimere il comma 4.

***2. 207.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 5.

2. 208. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:

a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti

e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.

2. 209. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:

a) all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;

b) nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'articolo 27-ter è sostituito dal seguente:

«ART. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;

c) alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «movimenti o partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione»;

d) all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione».

e) alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

f) i consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali;

g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'IVA materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste

elettorali della Camera dei deputati per anno solare.

2. 210. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento pubblico a partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica.

2. 19. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (*Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari*). – 1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari debbono essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:

a) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica;

b) movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto ed ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dal medesimo comma 1. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.

3. Alle dichiarazioni previste dal comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e, a tal fine, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.

5. Sul sito internet del partito o del movimento politico e su apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato «open data», il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

6. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

7. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi 4, 5 e 6.

8. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.

9. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma 8 in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

10. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9 è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

2. 01. Stracquadanio, Bertolini.

ART. 3.

(Statuti dei partiti e dei movimenti politici).

Sostituirlo con il seguente:

1. Sono ammessi a fruire dei rimborsi per le spese elettorali e di qualunque altro beneficio o agevolazione previsti dalla legge soltanto i movimenti e i partiti politici che siano dotati di uno statuto, redatto per atto pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il quale determini gli organi del partito e la loro composizione, la durata in carica dei medesimi organi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e i doveri degli iscritti, nonché i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione.

3. 205. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che intendono concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto impedisce il concorso al riparto dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge.

3. 203. Lenzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla ripartizione *fino alla fine del periodo,* *con le seguenti:* con metodo democratico a determinare la politica nazionale sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Ministero dell'interno e depositati presso il registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. 202. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge *con le seguenti:* alle elezioni regionali, politiche ed europee.

3. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

3. 201. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in ogni caso *aggiungere le seguenti:* scopi e finalità attuativi dell'articolo 49 della Costituzione, l'utilizzazione e la finalizzazione delle risorse a qualunque titolo conseguite.

3. 204. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Di Pietro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze, ai diritti degli iscritti.

3. 1. Mantini, Libè, Tassone.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai contributi elettorali).

Sopprimerlo.

***4. 3.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni, Volpi.

Sopprimerlo.

***4. 200.** Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

«9. I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici, e dai singoli candidati nel caso di elezioni in collegi elettorali uninominali, sono ripartiti in ragione di 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate.»

4. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. – *(Modifiche all'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici).* – 1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, le parole: «o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale» sono soppresse;

2) al quinto periodo, le parole: «o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi» sono soppresse;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno un

candidato eletto».

4. 9. Giachetti.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: alla rispettiva popolazione con le seguenti: ai voti espressi in ciascuna regione.

4. 201. Lanzillotta.

Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, dopo la parola: voti aggiungere la seguente: validi.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso, dopo la parola: voti aggiungere la seguente: validi.

4. 6. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici).

Sopprimerlo.

***5. 1.** Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Sopprimerlo.

***5. 16.** Lanzillotta.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 5. – 1. I cittadini possono contribuire al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici con erogazioni che non superino i diecimila euro.

2. I destinatari dei contributi hanno l'obbligo di registrare nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti, i contributi che superano i duemila euro.

5. 7. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 5. – *(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro a favore di movimenti e partiti politici)* – 1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta corrente al momento della data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.

2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della

ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che Io ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 5-bis. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Dall'attuazione dell'articolo 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Ministro dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 5 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo *pro capite* dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei deputati il credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto in proporzione a partire dall'esercizio successivo.

5. 3. Stracquadanio, Bertolini.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 5. – (Disposizioni fiscali per le erogazioni liberali delle persone fisiche e giuridiche) – 1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per erogazioni in favore dei partiti politici, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici effettuate mediante versamento bancario o postale. In ogni caso l'importo detraibile nell'anno non può superare il limite di 10.000 euro».

2. Le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di un candidato alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica è altresì riconosciuta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una

detrazione, agli effetti dell'imposta sul reddito, pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo detraibile di 100 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. L'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione d'imposta per erogazioni in favore dei partiti politici, è abrogato.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 4. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 38 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale *con le seguenti:* Le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti e movimenti politici che hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economica-finanziaria, e che hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti validi su base nazionale o alle elezioni di un Consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validi, godono delle medesime agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, per le associazioni di promozione sociale.

5. 203. Vassallo.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: 38 per cento *fino alla fine del comma, con le seguenti:* 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici per importi fino a 2.065,83 euro, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale e sia indicato il codice fiscale. La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

5. 8. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 38 per cento *con le seguenti:* 19 per cento.

***5. 9.** Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Micciché, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 38 per cento *con le seguenti:* 19 per cento.

***5. 202.** Lanzillotta.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e dei movimenti.

5. 10. Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Micciché, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: che abbiano almeno un rappresentante eletto dalla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale.

5. 12. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: che abbiano almeno un rappresentante eletto dalla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale *con le seguenti:* così come disciplinati dall'articolo 49 della Costituzione.

5. 200. Giachetti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: 10.000 *con la seguente:* 5.000.

5. 11. Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Micciché, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e sia indicato il codice fiscale.

5. 201. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I partiti e i movimenti politici ammessi a fruire di benefici della presente legge non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.

1-ter. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma 1-bis in favore di partiti e movimenti politici salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

1-quater. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, ovvero senza le formalità di cui al comma 1-ter è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 1-bis e 1-ter comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 1-quinquies.

1-quinquies. I partiti e i movimenti politici devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica.

1-sexies. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 1-quinquies, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

5. 14. Stracquadanio, Bertolini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Qualora il totale dei contributi di cui all'articolo 2 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati la detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta in proporzione a partire dall'esercizio successivo.

5. 15. Stracquadanio, Bertolini.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. – (Erogazioni delle persone giuridiche). – 1. Sono vietati i finanziamenti e i

contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi delle pubbliche amministrazioni, di enti pubblici e di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 5 per cento o di società controllate da queste ultime, in favore di movimenti o di partiti politici o di loro articolazioni politico-organizzative.

2. Sono altresì vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle indicate al comma 1, in favore di movimenti o di partiti politici o di loro articolazioni politico-organizzative, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti nel bilancio e a condizione che non siano vietati dalla legge.

3. In ogni caso l'importo versato a movimenti e partiti politici da parte di ciascuna persona giuridica non può superare l'ammontare annuo di 50.000 euro.

4. Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi in violazione dei divieti previsti ai commi 1 e 3 ovvero, nel caso delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo sociale o senza che il finanziamento o il contributo siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate o ricevute.

5. 0100. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. Agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti.

5. 03. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. – (Erogazioni liberali). – 1. Contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentiti solo se registrati in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.

2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.

5. 01. Volpi, Vanalli, Meroni, Bragantini, Pastore.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. Gli enti locali anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. Ove i fondi di cui all'articolo 1 comma 2 non siano interamente utilizzati per il rimborso delle spese sostenute nella campagne elettorali le somme residue possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di formazione degli eletti nelle Regioni, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo svolte da primarie istituzioni nazionali ed europee sulla base di convenzioni stipulate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

5. 04. Lanzillotta.

ART. 6.

(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. – *(Controllo e trasparenza dei bilanci)*. – 1. Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.

3. Sul sito *internet* del partito o movimento politico, entro il 15 giugno di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito *internet* della Camera dei deputati sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

6. 1. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. – *(Collegio di controllo della Corte dei conti sui bilanci dei partiti e movimenti politici che beneficino di somme provenienti dal bilancio dello Stato)*. – 1. Nelle more di una riforma organica della disciplina della personalità giuridica dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale dei partiti e movimenti politici che beneficino di somme provenienti dal bilancio dello Stato; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili o degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano. Il collegio esprime un giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi del comma 1 sono effettuali dal collegio di cui al medesimo comma 1. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da esperti in materia di revisione e dal personale ausiliario necessario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Nell'ambito del controllo, il collegio di cui al comma 1 invita i partiti e movimenti politici a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 30 giugno di ogni anno il collegio comunica l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ove, all'esito del controllo, permangano irregolarità, i Presidenti delle Camere applicano, su proposta della Corte dei conti, una sanzione amministrativa pecuniaria mediante una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate, fino a concorrenza dell'importo dei rimborsi dovuti per l'anno in corso. I rapporti del collegio, compresi quelli integrativi, sono pubblicati nel sito *internet* della Corte dei conti.

6. 2. Giachetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e i movimenti

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e i movimenti

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e dei movimenti

al comma 4:

secondo periodo:

sopprimere le parole: e dei movimenti

sopprimere le parole: o del movimento

quarto periodo, sopprimere le parole: e i movimenti

quinto periodo, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: e movimenti

al comma 5:

primo periodo, sopprimere le parole: e ai movimenti

secondo periodo, sopprimere le parole: e ai movimenti

quinto periodo:

sopprimere le parole: o al movimento

sopprimere le parole: e ai movimenti

sesto periodo, sopprimere le parole: e di movimenti

al comma 7, sopprimere le parole: o del movimento

al comma 8, sopprimere le parole: e i movimenti

al comma 10:

primo periodo, sopprimere le parole: e dei movimenti

secondo periodo, sopprimere le parole: e dei movimenti

6. 5. Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Al comma 1, sostituire le parole da: che hanno almeno *fino alla fine del comma, con le seguenti:* che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica sono soggetti ai controlli previsti dal presente articolo.

Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o di almeno tre revisori legali iscritti nell'apposito registro

al secondo periodo, sostituire le parole da: con un incarico *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* o agli stessi revisori legali con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi non rinnovabile

al terzo periodo, sostituire la parola: certifica *con le seguenti:* o i revisori certificano

6. 210. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I bilanci dei partiti politici sono sottoposti a controlli annuali da parte della Corte dei Conti. In caso di accertate violazioni delle disposizioni sulla trasparenza l'intero importo del bilancio è confiscato dallo Stato.

6. 6. Razzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: si avvalgono di una società di revisione iscritta *con le seguenti:* sono soggetti al controllo da parte della medesima società di revisione scelta, secondo procedure di evidenza pubblica, dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui al comma 3, tra quelle iscritte.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La Commissione, d'ufficio o su richiesta della società di revisione di cui al comma 2 o del legale rappresentante di un partito, può adottare pareri o fornire istruzioni allo scopo di favorire la più trasparente ed uniforme redazione del rendiconto.

6. 208. Contento.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

6. 10. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I rappresentanti legali, i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti dei partiti o movimenti politici e dei candidati, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

6. 11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I rappresentanti legali statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici dovranno presentare il bilancio annuale compresi, per provincia, le entrate e le uscite delle sezioni locali, distinguendo per queste ultime i finanziamenti concessi dall'amministrazione centrale del partito da quelli ottenuti localmente.

6. 12. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati, nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione. Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento. È vietato ai partiti e ai candidati di accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali, di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale, di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due periodi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture, servizi o concessioni.

6. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'amministrazione del partito e del candidato deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti. Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio. Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero. Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati.

6. 14. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei

partiti e dei singoli candidati. Può anche denunciare alla magistratura eventuali violazioni di legge.

6. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere i commi da 3 a 6.

Conseguentemente:

al comma 7, sopprimere le parole: , dopo la verifica di cui al comma 4,
al comma 8, sopprimere le parole: alla Commissione;
sopprimere il comma 10.

6. 15. Favia, Donadi, Borghesi, Mura.

Sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:

3. I segretari e i responsabili amministrativi dei movimenti e dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi e dei rimborsi di cui alla presente legge pubblicano, entro il 31 marzo di ogni anno, almeno in due quotidiani a diffusione nazionale, nonché nel sito internet del movimento o partito politico, anche in formato *open data*, il bilancio finanziario consuntivo del movimento o del partito, approvato dall'organo competente e redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, della relazione della società di revisione, dei bilanci relativi alle imprese collegate, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a richiedere la pubblicazione dei dati di cui al periodo precedente nel sito *internet* della Camera dei deputati e del Ministero dell'interno.

4. Nella relazione allegata al bilancio, di cui al comma 3, sono illustrati analiticamente l'andamento della gestione economica, il patrimonio del movimento o del partito politico, la pianta organica e il numero effettivo dei dipendenti in servizio, nonché l'ammontare del rimborso delle spese assegnato alla dirigenza politica e dei compensi dei dipendenti in servizio.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere del movimento o del partito politico deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, fino alla regolarizzazione, sospende dalla ripartizione dei contributi e dei rimborsi i movimenti e i partiti politici inadempienti.

7. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato patrimoniale dei movimenti e dei partiti politici, redatti secondo il modello di cui al comma 3, sono sottoposti altresì al controllo del collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che accerta l'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla legge da parte dei rappresentanti legali o dei tesorieri dei movimenti e dei partiti.

7-bis. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge in materia di contributi e di rimborsi pubblici o di irregolare redazione del bilancio, fatte salve le eventuali sanzioni penali e la sospensione di cui al comma 6, la Corte dei Conti applica una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità delle violazioni o delle irregolarità riscontrate, fine a concorrenza dell'importo annuale dei contributi e dei rimborsi.

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: alla Commissione con le seguenti: al collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

6. 209. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. I bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. I bilanci di previsione e consuntivi dei partiti politici e i rendiconti delle spese elettorali devono essere depositati presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicati in forma analitica nei siti istituzionali delle Camere, su istanza del legale rappresentante del partito ed entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti.

4. L'esito negativo del controllo, la mancata presentazione dell'istanza di pubblicazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese elettorali o irregolarità nella composizione e nell'esercizio del bilancio comportano, secondo il principio di proporzionalità, la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi di statuto, di bilancio annuale di previsione e consuntivo e di rendiconto delle spese elettorali che i partiti politici possono utilizzare ai fini delle procedure previste dalla presente legge. Con il medesimo decreto è approvato il regolamento di attuazione delle procedure di omologazione degli statuti da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione e di controllo dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici da parte della Corte dei conti.

Conseguentemente sopprimere i commi 8 e 10.

6. 17. Mantini, Libè, Tassone.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti – unitamente al giudizio di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni – a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

4. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 4-bis.

4-bis. I partiti e movimenti politici devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica.

Conseguentemente, ai commi 5, 8 e 10, ovunque ricorra, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti

6. 18. Stracquadanio, Bertolini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Corte dei conti assicura la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Conseguentemente, ai commi 4, 5, 8 e 10, ovunque ricorra, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti

6. 21. Misiti, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Micciché, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale di cui al comma 2 del presente articolo. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, in via permanente, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Sezione presso la Corte dei conti, denominata di seguito «Commissione», composta dal Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.

3-bis. L'erogazione del finanziamento pubblico delle spese elettorali sostenute e documentate dagli aventi diritto è subordinata all'esito positivo del controllo della Commissione di cui al comma 3.

6. 211. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, integrato da due componenti aggiuntivi. Il mandato del collegio è esteso a tre anni. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da dodici addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

Conseguentemente, ai commi 4, 5, 8 e 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la Commissione con le seguenti: il collegio.

6. 212. Vassallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È istituita presso la Corte dei Conti una «sezione del controllo sulle associazioni»; la sezione provvede:

- a) al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;
- b) al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;
- c) a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali.

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati. Il bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli

altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti *Internet*. Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico o, se del caso, dal candidato nel collegio uninominale. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti *Internet*.

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti:

a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico o dal candidato inadempiente;

b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera a). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese – attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali – è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

sopprimere il comma 8;

al comma 10, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: sezione del controllo sulle associazioni

6. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: membri fino alla fine del comma con le seguenti: magistrati della Corte dei conti estratti a sorte tra quelli con qualifica di presidente di sezione e da un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti.

6. 50. Lanzillotta.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

6. 213. Mura, Favia, Borghesi, Donadi, Di Pietro.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente con le seguenti: Consiglio superiore della magistratura, uno designato dal Consiglio di Presidenza della magistratura amministrativa e tre designati dal Consiglio di Presidenza.

Consequentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: Presidente con le seguenti: Consiglio di Presidenza.

6. 223. Vassallo.

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: ; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro.

6. 214. Vassallo.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: ed è rinnovabile una sola volta con le seguenti: e non è rinnovabile.

6. 215. Favia, Borghesi, Donadi, Mura.

Sopprimere il comma 4.

Consequentemente, al comma 7, sopprimere le parole: dopo la verifica di cui al comma 4,
6. 23. Misiti, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Micciché, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al secondo periodo, la Commissione diffida i rappresentanti legali o i tesorieri a trasmettere la documentazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida.

Consequentemente, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare entro il 30 giugno, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione non superiore al limite di un decimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso. In caso di inottemperanza anche all'obbligo di presentare la documentazione a seguito della diffida di cui al terzo periodo del comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso.

6. 224. Contento.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: inottemperanze o.

6. 217. Favia, Donadi, Borghesi, Mura.

Sopprimere il comma 5.

Consequentemente, sopprimere il comma 6.

6. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: giudicato irregolare aggiungere le seguenti: ovvero abbiano effettuato spese per attività non riconducibili alla finalità politica di cui all'articolo 49 della Costituzione.

6. 216. Vassallo.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: pecuniaria fino a due terzi di tali somme con le seguenti: consistente nella decurtazione da un ventesimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in

corso fino a un terzo delle somme medesime ovvero fino a due terzi delle medesime in caso di violazione grave.

Consequentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: e ne indica i motivi *con le seguenti:* ed indica i motivi che giustificano l'entità della sanzione applicata.

6. 225. Contento.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: pecuniaria fino a due terzi di tali somme *con le seguenti:* consistente nella decurtazione da un ventesimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso fino a due terzi delle somme medesime.

Consequentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: e ne indica i motivi *con le seguenti:* ed indica i motivi che giustificano l'entità della sanzione applicata.

6. 226. Contento.

Sopprimere il comma 6.

6. 201. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

6-ter. In caso di condanna ai sensi del comma 6-bis i partiti ed i movimenti politici decadono dal diritto al finanziamento pubblico di cui alla presente legge per un periodo pari a tre anni. In deroga alla disposizione precedente è disposto che il finanziamento pubblico è comunque corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nell'eventuale processo penale nei confronti dei responsabili dei reati di cui al comma 6-bis o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile.

6. 227. Di Pietro, Mura, Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 7, sostituire le parole da: Nel sito *internet fino a:* Camera dei deputati *con le seguenti:* Nella prima pagina ed in evidenza del sito *Internet* del partito o movimento politico e della Camera dei deputati, rispettivamente, entro il 15 luglio di ogni anno e

6. 205. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 8.

6. 202. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Al comma 8, sostituire le parole: alla Commissione *con le seguenti:* al collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,.

6. 35. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I contributi e i rimborsi erogati a carico dello Stato ai sensi della presente legge possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per finanziare le spese elettorali e l'iniziativa politica, nonché i beni e i mezzi strumentali che sono strettamente funzionali alla medesima attività elettorale e politica, ivi incluso il personale dipendente, effettuando altresì un'adeguata ripartizione dei contributi e dei rimborsi tra gli organi centrali dei movimenti e dei partiti politici e le loro articolazioni territoriali, alle quali va trasferita una quota pari almeno al 20 per cento dei contributi di cui all'articolo 1.

8-ter. È fatto divieto di utilizzare i contributi e i rimborsi di cui alla presente legge a copertura di

indennità o di retribuzioni a carattere continuativo o periodico in favore di coloro che ricoprono cariche di direzione politica o amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale dei movimenti e dei partiti politici, nonché delle fondazioni politiche, fatto salvo il rimborso delle spese.

8-quater. È altresì fatto divieto di utilizzare le eventuali eccedenze dell'importo complessivo dei contributi e dei rimborsi ricevuti, ove superiori alle esigenze di spesa per le attività di cui al comma 1, per effettuare investimenti immobiliari o mobiliari, incluse partecipazioni a società, non funzionali all'attività elettorale e politica. Le eventuali eccedenze sono destinate a scopi sociali.

6. 218. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici sono versati in apposite contabilità speciali infruttifere presso la Banca d'Italia e non possono essere investiti in strumenti finanziari.

6. 219. Vassallo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. I partiti e i movimenti politici devono depositare le somme derivanti dalla disponibilità di risorse pubbliche presso un conto di deposito infruttifero acceso presso la Banca d'Italia. È fatto divieto di investire le suddette somme in qualsiasi strumento finanziario, compresi i titoli emessi dallo Stato italiano.

6. 37. Stracquadanio, Bertolini.

Al comma 9, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ed è annotato altresì il codice fiscale.

6. 206. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I rimborsi ed i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale ed ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente. Eventuali giacenze possono essere investite in titoli di stato, italiani o europei.

6. 220. Libè, Mantini, Tassone.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, in quanto compatibili, ai rendiconti riferiti agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

6. 221. Favia, Donadi, Borghesi, Mura.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 *con le seguenti:* il controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui al comma 3; vi si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8, con riferimento ai soli documenti contabili previsti dall'articolo 8.

6. 228. Vassallo.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 2011 e 2012 con le seguenti: dal 2008 al 2012.

***6. 46.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 2011 e 2012 con le seguenti: dal 2008 al 2012.

***6. 222.** Donadi, Favia, Borghesi, Mura.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,.

6. 47. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità in strumenti finanziari.

6. 207. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. – 1. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 da parte dei partiti e dei movimenti politici comporta la decadenza per i medesimi dai contributi pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. I partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non possono presentare né sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche, non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) estorsione e usura, di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

3. I partiti e i movimenti politici non possono, altresì, presentare né sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al comma 2 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

6. 0200. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura.

ART. 7.

(Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica).

Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: mille.

7. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: duemila.

7. 4. Donadi, Favia, Borghesi, Mura.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – *(Anagrafe patrimoniale).* – 1. Al fine di assicurare la trasparenza degli interessi personali dei rappresentanti legali e dei tesorieri dei partiti o movimenti politici, sul sito *internet* dei rispettivi partiti e movimenti politici aventi diritto ai contributi e agevolazioni di cui alla presente legge, devono essere pubblicate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.

2. In particolare, sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati i seguenti dati:

a) la retribuzione, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo;

b) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni di svolgimento dell'incarico medesimo. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

c) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità.

3. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, previa diffida da parte della Commissione di cui all'articolo 6, è prevista la decurtazione dell'1 per cento del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo.

7. 0200. Fontanelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – *(Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali).* – 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila ed inferiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non

possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 7.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila ed inferiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 50.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

7. 04. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

ART. 8.

(Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 26.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali nelle circoscrizioni elettorali di candidatura.

1-bis. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni nelle quali è presente con liste o candidati.

8. 2. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese elettorali di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo, escluse le spese sostenute dai singoli candidati, non possono superare il tetto massimo di euro 1.000.000.

8. 200. Donadi, Favia, Borghesi, Mura.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni e dai singoli candidati non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione

dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati

alla rubrica sopprimere le parole: dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

8. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 1,00 *con le seguenti:* euro 0,30.

8. 4. Stracquadanio, Bertolini.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Deleghe al Governo).

Al comma 1, sostituire le parole da: ai candidati *fino alla fine del comma con le seguenti:* privati ai candidati alle elezioni e ai movimenti e partiti politici.

9. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Al comma 1, dopo le parole: partiti e ai movimenti politici *aggiungere le seguenti:* , ivi comprese quelle in materia di contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito.

9. 201. Vassallo.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il Governo è tenuto a recepire i rilievi contenuti a partire dal 1994, nei referti formulati dal collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui consuntivi presentati dai rappresentanti di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati.

9. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.

9. 3. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

Sostituire il titolo con il seguente:

Norme in materia di finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici.

Tit. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

A.C. 3160-4084-4113-A

EMENDAMENTI

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

Relatore: CICU.

N. 1.

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:

«d) rientrare nei parametri fisici correlati all'indice di massa corporea, alla forza muscolare ed alla massa metabolicamente attiva, necessari a garantire, senza pregiudizio, l'efficienza e la sicurezza operative, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari e del personale dell'Arma dei carabinieri, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

1. 3. Bosi, Paglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo forestale dello Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano gli stessi parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva previsti per l'ammissione nelle Forze armate.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il regolamento di cui ai commi 2 e 3 deve consentire, senza limitazioni di natura fisica, l'applicazione delle riserve di legge destinate ai volontari delle Forze armate nei concorsi pubblici per le carriere iniziali nelle Forze di polizia a ordinamento militare civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. 4. Paglia.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento nel reclutamento del personale delle Forze armate, sono stabiliti parametri fisici unici e omogenei.

1. 2. Paglia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i limiti di età per i concorsi interni per ufficiale nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e dei marescialli, è aumentato di tre anni.

1. 5. Quartiani.